REGOLAMENTO (CEE) N. 3687/84 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parare del Parlamento europeo (2),

considerando che ai termini dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 358/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3686/84 (4) le disposizioni di detto regolamento, salvo quelle contenute nel titolo II, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1985, anche ai vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate come definiti dal regolamento (CEE) n. 338/79 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2145/82 (6); che occorre pertanto sopprimere, con effetto dal 1° gennaio 1985, i paragrafi 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 338/79;

considerando che occorre prevedere che, per vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate in Italia tra il 1° settembre 1983 e il 31 dicembre 1984, la durata del processo d'elaborazione possa continuare ad essere inferiore a nove mesi ma non inferiore a sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 2

L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 338/79 è modificato come segue:

1) i paragrafi 3, 4, 6 e 7 sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1985;

2) il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La durata del processo di elaborazione dei v.s.q.p.r.d. prodotti in Italia e la cui elaborazione è iniziata nel periodo compreso fra il 1° settembre 1983 e il 31 dicembre 1984 può essere inferiore a nove mesi ma non inferiore a sei mesi, purché il v.s.q.p.r.d. in causa sia stato definito da una regolamentazione nazionale adottata anteriormente al 1° settembre 1981. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. O'TOOLE

---

(1) GU n. C 182 del 9. 7. 1984, pag. 20.
(2) Parere reso il 14 dicembre 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 130.
(4) Vedi pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.
(6) GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 10.